Francesco Paolo Russo
Avvocato

Patrocinante in Cassazione

RUSSO & PARTNERS

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Tributario
Diritto del Lavoro
Diritto Aziendale
Diritto Fallimentare
Amministrazioni Giudiziarie
Advisors Crisi Imprese
Advisors Crisi Consumatore

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso

1

Proposta Piano del Consumatore ex L. 3/12

Nell'interesse di [redacted] (CF. [redacted]) nato a Napoli il [redacted] operatore ecologico in forze alla società [redacted], e di [redacted] (C.F. [redacted]) nata a Napoli il [redacted] casalinga, ivi residenti alla [redacted] rappresentati e difesi dall'avv. **Francesco Paolo Russo** (CF RSSFNC80H06F839I) iscritto all'Albo Avvocati Napoli al n. 25395, con studio in Napoli alla Via Privata A. Imperatore n. 13- coadiuvato dal Dott. Salvatore Russo (CF RSSSVT73L23F839K) iscritto all'Albo Odcec Napoli Nord al n. 499 A.
Ai fini delle comunicazioni di rito e di cancelleria si indica l'indirizzo pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it e il numero fax: 0810384611.

PREMESSA

- In data 2/10/21, gli istanti, in qualità di <<consumatore>> (debitore non fallibile), come definito dall'art. 6 L. 3/12 e succ. m.i., hanno presentato all'OCC COA di Napoli domanda per la nomina di un professionista facente funzioni di Gestore della Crisi ex L. 3/12 (**doc. 1**);
- In data 15/10/21, l'OCC nominava quale gestori l'avv. Artigliere Ianniciello Giulio e l'avv. Giovanni Balletta, iscritti al foro di Napoli e negli elenchi del detto organismo, i quali accettavano l'incarico conferito (**doc. 2**);
- Dal confronto avuto con i detti Gestori emergeva la necessità di predisporre un piano del consumatore.

§§§

La **Legge n. 3 del 27 gennaio 2012** (recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) si pone come il primo intervento normativo diretto a disciplinare l'insolvenza del debitore non fallibile (la "rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente") conseguente ad un "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" (art. 6 legge 3/12).
La **Legge n. 176 del 18 dicembre 2020**, (recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. n. 3/2012, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella sua attuale formulazione, la disciplina normativa prevede un autonomo procedimento concorsuale (per esplicita anche se indiretta qualificazione contenuta nell'art. 6 1° comma l. n. 3/2012), riservato al consumatore, in assenza di alcune condizioni ostative, consistente in un piano diretto alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti, per la cui omologazione è sufficiente la positiva delibazione del Tribunale, senza necessità di alcun consenso da parte dei creditori.

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212
sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 –Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

All'OCC, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, così come modificato con L. 176/2020, è rimessa la redazione di una relazione, che deve necessariamente contenere l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore; le motivazioni per le quali il debitore non riesca a far fronte alle obbligazioni assunte; il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata e consegnata dal consumatore a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura; l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione dei finanziamento, il finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile.

Nel merito, il piano del consumatore, si fonda sulle previsioni di cui all'art. 7 L. 3/2012, così come modificato con L. 176/2020 e, per l'effetto, deve necessariamente indicare le modalità ed i tempi di pagamento dei creditori, con l'indicazione delle eventuali garanzie, prevedendo il pagamento dei crediti impignorabili, il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione) o anche una moratoria fino a un anno dall'omologazione (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione).

Sotto il profilo procedimentale, il giudice deve preliminarmente verificare che il consumatore non sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse e che non abbia fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad una delle procedure disciplinate dalla stessa legge 3/2012 e non abbia subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di revoca, impugnazione o risoluzione dell'accordo.

Con le modifiche introdotte dalla L. 176/2020, il Giudice è tenuto, altresì, a verificare che il debitore non abbia beneficiato della esdebitazione per più di due volte e che la situazione di sovraindebitamento nella quale versa, non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode; vieppiù che, limitatamente all'accordo di composizione della crisi, il Giudice deve verificare che il debitore non abbia commesso atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

L'art. 12 bis, novellato, indica dettagliatamente le verifiche demandate al giudice e, con esse, i profili condizionanti l'omologa: l'ammissibilità e la fattibilità del piano; l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili; risolve ogni contestazione in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, surrogandosi ai creditori, il giudice avrà quindi l'onere di operare quel giudizio prognostico sui margini di effettiva probabilità del verificarsi delle ipotesi di piano, sulla effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all'accordo omologato.

Infine, il Giudice ai fini della meritevolezza del debitore, per l'omologa del Piano/Proposta, dovrà con prognosi postuma valutare la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione delle obbligazioni e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti.

§§§

Nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè che i Proponenti risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012[1]

Pertanto, essi Debitori possono accedere alla procedura di esdebitazione osservando che a tal riguardo:

a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio;

Francesco Paolo Russo
Avvocato

Patrocinante in Cassazione

RUSSO & PARTNERS

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Tributario
Diritto del Lavoro
Diritto Aziendale
Diritto Fallimentare
Amministrazioni Giudiziarie
Advisors Crisi Imprese
Advisors Crisi Consumatore

b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di sovraindebitamento di cui alla L. 3/12;

c) non hanno subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

e) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte limitatamente al piano del consumatore, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente ricorso è quello di:

- indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
- dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- indicare la eventuale esistenza di atti dei Debitori impugnati dai creditori;
- fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

I. INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEI DEBITORI

Il Sig. [redacted] anni, è un dipendente della società [redacted]le S.p.A., padre di due figli, di cui uno con lui convivente, nati dal matrimonio con la signora [redacted] casalinga e disoccupata anch'essa ricorrente in questo procedimento con il coniuge, essi sono gli unici componenti del loro nucleo familiare (**docc. 3-4**)

II. <u>ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE</u>

Sono state fornite dai Debitori le informazioni necessarie a redigere una accurata esposizione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa

- **l'attuale stato di indebitamento dei Debitori e la sua evoluzione storica**
- **l'ammontare dei debiti con la loro specificazione.**

a) **indicazione cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (docc. 5-10)**

➢ **Nel 2000** il sig. [redacted]o, unitamente alla moglie ([redacted] acquistava l'immobile ad uso abitativo sito nel comune di Comune di Napoli quartiere Stella (Rione Sanità) alla [redacted]e precisamente: appartamento al piano secondo con accesso dalla porta a sinistra arrivando sul ballatoio delle scale di [redacted], di mq netti interni 69, della consistenza catastale di vani 3 e della superficie catastale di mq 91 e riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione STE, fg. 4, p.lla 92, sub. 9.

Il detto immobile è stato adibito ad abitazione familiare. Il prezzo di acquisto veniva pattuito in lire 32 milioni e pagato precedentemente all'acquisto nei modi di legge.

In effetti, il sig. [redacted] al fine di acquistare il detto bene otteneva da un proprio familiare un prestito infruttifero per la somma di lire 90 milioni che veniva utilizzato sia per l'acquisto dell'immobile, sia per i lavori di adeguamento e di arredamento del bene stesso, impegnandosi a

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 –Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

restituire tale somma con pagamenti rateali, potendo contare sulle entrate mensili derivante da rapporto di lavoro dipendente pari agli attuali euro 1.500 circa.

- **Nel 2007** dovendo eseguire degli urgenti lavori di ristrutturazione del suddetto immobile e dovendo estinguere il saldo del prestito ottenuto dal suddetto familiare, gli istanti chiedevano ed otteneva dalla Micos Banca spa (oggi CheBanca! spa) un mutuo ipotecario fruttifero contratto per la somma complessiva di euro 70.000,00.
  A garanzia del mutuo veniva iscritta ipoteca sull'immobile suddetto per l'importo di euro 105.000,00.
  Il rimborso del mutuo veniva strutturato mediante elaborazione di un piano di ammortamento di 276 mesi (23 anni) a rata costante di euro 427,84.
- **Nel 2009** al fine di completare i lavori di ristrutturazione della casa familiare il sig.[redacted] chiedeva ed otteneva da Agos Ducato spa un prestito di euro 15.000;
- **Nel 2010** a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, connesse alla mancata percezione degli stipendi da parte del sig[redacted] il cui **datore di lavoro iniziava a non pagare con puntualità gli stipendi mensili e talvolta a non corrisponderli affatto,** esso Debitore era costretto a chiedere il rilascio di una carta di credito al consumo e un prestito personale di circa 15.000 (Findomestic) al fine di far fronte alle spese familiari e quelle connesse ai costi delle rate di mutuo e dei prestiti in essere.
- **Nel 2011** i prestiti contratti per fronteggiare la situazione di illiquidità che si era venuta a creare consentivano all'istante di pagare le rate di mutuo fino alla fine del 2011 fin quando il protrarsi dei mancati stipendi impediva al sig.[redacted] una regolarità dei pagamenti con la banca mutuante, la quale –ahilui- azionava le procedure giudiziali di recupero del credito, fino alla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare avvenuto ad inizio 2012.
- **Nel 2012** il sig.[redacted] riusciva a reperire un nuovo impiego lavorativo, che di fatto gli garantiva una costanza di entrate mensili rappresentate dagli stipendi provenienti da tale lavoro e, avendo tale evento datogli nuova linfa, esso istante, al fine di salvaguardare l'espropriazione della propria abitazione, riusciva a definire un accordo transattivo con la banca mutuante circa il pignoramento (non trascritto) la quale concedeva il rientro in bonis del rapporto di mutuo, attraverso un piano di rientro con saldo delle rate scadute in un'unica soluzione (circa euro 7.000) con prosieguo del piano di ammortamento originario, rimodulato con rate di euro 300 mensili e termine finale fissato a giugno 2029.
- **Nel 2013** siccome al fine di reperire la somma da pagare in acconto previsto dall'accordo transattivo il sig. [redacted] era stato costretto a contrarre un ulteriore prestito con cessione del V° con la società Spefin, da rimborsare con rate mensili da euro 200,00, purtroppo ben presto le sue entrate lavorative, già impegnate dalle rate del mutuo, non gli consentivano di onorare con puntualità anche tutte le rate dei prestiti pregressi (Agos Ducato e Findomestic, quest'ultimo ceduto in seguito a Banca Ifis).
- **Nel 2017/2018** nel frattempo, nel vano tentativo di ripianare le debitorie contratte, il sig.[redacted] era stato costretto a rinnovare il prestito con cessione del V° con la società Spefin, per la somma di euro 21.000 circa, con il quale era stato rimodulato il prestito già esistente. Ciononostante, la Banca Ifis, cessionario dei crediti di Findomestic (per il prestito e per la carta di credito), non accordava la richiesta di stralcio formulata dall'istante e decideva di promuovere ben due ricorsi monitori, sfociati in pignoramenti dello stipendio, tutt'ora in corso di esecuzione con relative trattenute (euro 500 mensili) sullo stipendio. Tali crediti venivano ceduti dalla Banca Ifis spa alla e Ifis Npl Investing s.p.a. (attuale creditrice). Considerato inoltre che l'auspicio di definire la debitoria oggetto di recupero giudiziale da parte di tale ultimo creditore si risolveva con un nulla di fatto, la somma ricevuta in prestito dalla Spefin (con rinnovo della cessione del V°) veniva utilizzata per sostenere le spese del figlio di essi istanti che si accingeva a contrarre matrimonio ed avviarsi a costituire un proprio nucleo familiare.
- **Nel 2019 e fino ad oggi** considerato che le disponibilità reddituali del sig.[redacted] venivano ridotte drasticamente a causa delle predette trattenute (cessione V° e pignoramento stipendio) per circa 700 euro mensili e visto che con estrema difficoltà esso istante è riuscito in ogni caso a pagare le rate di mutuo, scongiurando il pericolo dell'espropriazione della propria abitazione, il perdurare di

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 –Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

tale situazione ancor oggi determina senz'altro la seria difficoltà (impossibilità) di sostenere le spese essenziali occorrenti per il proprio nucleo familiare ed il grave rischio di poter subire azioni di espropriazioni dell'unico immobile di proprietà degli istanti, peraltro adibito a casa familiare, inducendolo a dover chiedere aiuti economici (e non solo) ad enti sociali quali la caritas.

§§§

Ciò posto, ai fini della valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere le obbligazioni assunte, si osserva che all'epoca della stipula del contratto di mutuo essi erano certamente in grado di poter adempiere alle rate di mutuo, potendo contare sulle entrate da lavoro dipendente (del sig. [redacted], mentre quanto ai prestiti contratti successivamente al fine di consolidare le precedenti debitorie e garantire il sostentamento della propria famiglia, viste le impreviste riduzioni delle entrate per il mancato percepimento degli stipendi, le società finanziarie interessate, nei rispettivi periodi di riferimento, hanno senz'altro (o perlomeno si presume) eseguito le ordinarie valutazioni sulla capacità reddituale dei mutuatari ma è evidente che le stesse non hanno adeguatamente valutato il relativi merito creditizio aggravando colpevolmente la situazione di indebitamento, e di tanto se ne dovrà tener conto ai fini dell'omologa dell'odierna proposta, in applicazione del novellato art. 12, comma 3-ter L. 3/12, non potendo essi creditori presentare opposizioni o reclami in sede di omologa, anche se dissenzienti, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Or bene, da quanto è stato innanzi esposto emerge con tutta evidenza che lo stato di crisi economica vissuta dai Debitori ha avuto la sua scaturigine nella contrazione delle entrate lavorative (mancata percezione stipendi da parte del sig. [redacted] a partire dal 2010.

Ai fini della valutazione della diligenza degli odierni Debitori nell'assunzione delle obbligazioni sopracitate, considerata la natura delle stesse, aventi tutte carattere continuativo e un contenuto che si è mantenuto immutato nel tempo in quanto basate su piani di rimborso rateali (v. mutuo, v. prestiti e carte di credito), si osserva che la condotta assunta dal sig. [redacted] non incide sul giudizio in argomento, fermo restando che lo stesso, sia all'epoca del mutuo che negli anni in cui venivano contratti gli ulteriori debiti con le finanziarie, disponeva di redditi tali da poter garantire gli impegni assunti.

Diversamente, si ritiene di maggior rilevanza la modifica sul piano soggettivo del debitore e quindi l'andamento nel tempo delle sue capacità reddituali.

Sul punto, come detto, il sig. [redacted] poteva contare di un reddito (da lavoro dipendente) grossomodo fisso fino al 2009 mentre per i due anni successivi (2010/2011), è stato danneggiato dal mancato pagamento degli stipendi del precedente datore di lavoro.

Dagli anni a seguire, come suesposto, benché il sig. [redacted] era riuscito a reperire un nuovo impiego lavorativo più stabile e costante sulla regolarità dei pagamenti mensili degli stipendi (a tutt'oggi) la situazione debitoria si era inevitabilmente compromessa, atteso che oltre al mutuo (ripristinato) ed al prestito per i lavori di ristrutturazione della casa, si erano aggiunte ulteriori debitorie per i prestiti ricevuti da altre finanziarie, i quali si erano resi necessari per far fronte alle spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia e per consolidare le precedenti debitorie.

Si tenga conto che, nel frattempo, il sig. [redacted] ha sostanzialmente cercato di assolvere –con notevoli sacrifici propri e del proprio nucleo familiare- al pagamento delle rate di mutuo, (ripristinato e rimodulato con piano rateale di euro 300 al mese circa) considerato che neppure avrebbe potuto contare sull'apporto della moglie che, di fatto, era dedita alla crescita dei figli e che, in ogni caso, non è stata in grado di reperire un impiego lavorativo tale da consentirle contemporaneamente la cura e l'assistenza dei figli, all'epoca minorenni.

Tale crisi economica di fatto ad oggi si è trasformata in uno stato di insolvenza ovvero **nell'impossibilità definitiva di adempiere alle obbligazioni contratte** con la banca mutuante e successivamente con gli altri operatori finanziari, a cui certamente non potrà neppure adempiere anche in futuro visto che il Sig. [redacted] non ha margini di aumento del proprio reddito, pari ad euro 1.500 circa mensili (*ridotto ulteriormente in virtù di trattenute ad opera di Banca Ifis e di Spefin, e*

quindi pari a poco meno di euro 1.000)e che la sig.ra [redacted] stata da sempre dedita alle cure dei figli tanto da propendere a svolgere attività di casalinga e vista la sua età risulterebbe complicato reperire un impiego lavorativo.
A ciò si aggiunga che gravano sul nucleo familiare dei Debitori le spese essenziali per vivere che come si dirà, ammontano ad euro 1.060,00.
Per tali motivi, si può ritenere che la debitoria in verifica si è incolpevolmente accumulata nel tempo, con la conseguenza che **ad oggi gli odierni Debitori versano in una situazione di perdurante squilibro tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, come verrà illustrato in seguito**.

6

b) l'ammontare dei debiti con la loro specificazione. (docc. 11-15)

A tal proposito i Debitori hanno fornito innanzitutto l'elenco dei Creditori, come riportato nella seguente **Tabella**.

Tabella –Elenco Creditori

Denominazione e ragione sociale / Cognome	C.F.	Comune	Indirizzo	PEC
CHE BANCA! SPA	10359360152	Milano	Viale Bodio 37	chebanca.pec@legalmail.it
IFIS NPL Servicing SPA (Banca Ifis Spa)	04602210272	Venezia Mestre	Via Terraglio, 63	ifisnplservicing@bancaifis.legalmail.it
Spefin Finanziaria spa	09095161007	Roma	Via L. Malagotti n. 15	spefinfinanziariaspa@legalmail.it
Agenzia delle Entrate Riscossione	13756881002	Roma	Via Giuseppe Grezar 14	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Campania (Municipia spa)	80011990639	Napoli	via S. Lucia, 81	gestionetassaautomobilistica@pec.regione.campania.it municipia@pec.eng.it
Comune Napoli	80014890638	Napoli	Piazza Municipio (Palazzo San Giacomo)	entrate.tari-tares tarsu@pec.comune.napoli.it

Al fine di verificare la sussistenza di ulteriori creditori i Gestori nominati hanno provveduto, previa autorizzazione di essi Debitori, a consultare le seguenti banche dati pubbliche:

- **CAI Banca d'Italia**
- **CR- Banca d'Italia**
- **Crif spa**
- **CTC**
- **cassetto fiscale**
- **cassetto previdenziale**

Dal confronto delle banche dati sono stati confermati i nominativi di cui al suddetto elenco creditori, evidenziando che dalla visura CTC nulla è emerso mentre dalla visura CRIF v'è solo l'annotazione del rapporto di mutuo, ciò a dimostrazione della condotta assunta dal debitore nella gestione dei rapporti finanziari, come dinanzi esposta.
Ai fini della **precisazione dei crediti e la relativa circolarizzazione**, i Gestori nominati dall'OCC hanno provveduto ad inoltrare ai suddetti creditori a mezzo pec esplicito invito ricevendo dai medesimi i seguenti riscontri:

- Comune Napoli pec 13/1/22
- Regione Campania/Municipia spa 27/12/21
- Che Banca! Spa pec del 27/12/21 e 14/1/22
- Ifis Npl Servicing spa pec nessun riscontro
- Spefin Finanziaria spa pec del 27/12/21

- Agenzia Entrate Riscossione nessun riscontro

Nelle seguenti **tabelle** sono indicate, rispettivamente, le informazioni sintetiche relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore.

Tabella - Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile
Prestiti – da terzi	*30.002,80*	**62,17%**	798,29
Cessione del quinto Chirografaria	*11.729,66*	**24,3%**	202,00
Tributi	6.984,52	**13,60%**	0,00
Sanzioni Civili	0	0	0,00
Carta di credito - tutte	0	0	0

IL DEBITO RESIDUO TOTALE ACCERTATO È PARI A € *48.726,91* CHE PESA MENSILMENTE CON UNA RATA MEDIA PARI A € 1.000,29.

Di seguito di riporta la **Tabella** di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella - Dettaglio situazione debitoria

Grado	Creditore	Rata Mensile	Importo debito residuo	% Banca Italia rata/reddito
Privilegio	**1- Che Banca!**	**300,00**	**24.329,51**	**20%**
Privilegio	**2- Ifis NPL Servicing spa**	**498,29**	**5.673,29**	**33,27%**
Chirografario	**3- Spefin spa**	**202,00**	**11.729,66**	**13,48%**
Privilegio	**4- Comune Napoli**		**4.646,00**	
Privilegio	**5- Regione Campania/Municipia**		**2.348,52**	

Percentuale di incidenza del debito mensile sul reddito netto dei contribuenti **66,8%** **con la PRECISAZIONE che i ricorrenti [redacted] seppur con enormi sacrifici, sono stati per lungo tempo ADEMPIENTI nei confronti degli Istituti finanziatori come informazioni crif raccolte e le risposte ottenute via pec dagli enti creditori**

§§§

Francesco Paolo Russo
Avvocato

Patrocinante in Cassazione

RUSSO & PARTNERS

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Tributario
Diritto del Lavoro
Diritto Aziendale
Diritto Fallimentare
Amministrazioni Giudiziarie
Advisors Crisi Imprese
Advisors Crisi Consumatore

Dall'esame della documentazione fornita dai Debitori e dai predetti riscontri è possibile esporre di seguito una breve analisi sulla debitoria in verifica:

CHE BANCA ! SPA **–privilegio ipotecario-**

Il mutuo in questione veniva stipulato nel 2007, per la somma originaria di euro 70.000, il cui piano di rimborso veniva strutturato dalla banca mediante elaborazione di un **piano di ammortamento di 276 mesi (23 anni) a rata costante di euro 427,84 calcolata al TAN del 4.350%, all'epoca vigente e suscettibile di variazione.**

A garanzia del mutuo veniva iscritta ipoteca sull'immobile suddetto per l'importo di euro 105.000,00.

Tale mutuo vedeva come contraente, in uno all'odierno Debitore, anche il coniuge ([redacted] priva di redditi) anch'essa datrice di ipoteca, in quanto comproprietaria dell'immobile concesso a garanzia.

Abbinata al detto mutuo era stata imposta la stipula di un contratto assicurativo del rischio vita e del rischio danni, il cui premio veniva distribuito nel piano rateale di cui al mutuo medesimo.

Dopo le prime 42 rate di rimborso, dalla rata n. 43 in scadenza il 05/10/2010, il mutuo veniva risolto, con decadenza del beneficio del termine, seguito del quale veniva attivata procedura esecutiva immobiliare (nel 2012) e che in virtù di sopraggiunti accordi veniva ripristinato, con il pagamento delle rate scadute (circa euro 7.000) e la rimodulazione del piano di ammortamento e riduzione della rata ad euro 300 mensili, pur mantenendo la originaria scadenza fissata al 05/06/2029.

Della somma originaria data a mutuo, il sig [redacted] ha provveduto a tutt'oggi (dalla rata 1 alla 175 con scadenza 5/10/2021) al pagamento della complessiva somma di euro 56.000, circa, quindi circa l'80% della somma mutuata (70.000). In atti risulta versato piano di ammortamento con l'annotazione dei versamenti eseguiti e quelli da eseguire fornito dalla banca.

Attualmente (cfr. piano ammortamento al 5/11/2021) residua un credito in favore della banca di euro **24.329,51**

Ai fini del **trattamento del credito** nel Piano/Accordo tale credito è da considerati **in privilegio** secondo l'ordine di preferenze e gradi di privilegio previsti per legge.

COMUNE DI NAPOLI **–privilegio/ tributi e sanzioni amm.ve-**

Nei confronti del Comune di Napoli il Debitore risulta avere i seguenti debiti:

-tares 2013	*euro 641,00*
-tari 2014	*euro 611,00*
-tari 2015	*euro 580,00*
-tari 2016	*euro 610,00*
-tari 2017	*euro 558,00*
-tari 2018	*euro 421,00*
-tari 2019	*euro 417,00*
-tari 2020	*euro 495,00*
-tari 2021	*euro 313,00*

e così per un totale di euro **4.646,00** come da comunicazione di precisazione del credito ricevuta via pec e versata in atti.

Ai fini del **trattamento del credito** nel Piano/Accordo tale somma è da considerati **in privilegio**.

REGIONE CAMPANIA (Municipia spa) **-privilegio tributi-**

Nei confronti del Comune di Regione Campania (concessionario riscossione Municipia spa) il Debitore risulta avere i seguenti debiti:

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 –Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

-tasse auto dal 2014 al 2021 (veicolo Tg. DH665EL) = euro 1.621,05
-tasse auto 2007 (veicolo Tg. AC405EP) = euro 189,87
-tassa auto 2011 (motociclo Tg. BF78466) = euro 37,95
-tassa auto 2015 (motociclo Tg. DB97450) = euro 33,07

e così per un totale di euro 1.881,94 come da precisazione del credito in atti. **Nessun debito a nome della sig.ra** [redacted]

Si precisa che a detta somma si aggiungono (sempre di competenza della Regione Campania) le seguenti somme relative a tributi in affidamento per la riscossione al concessionario RTI Municipia spa :

-tassa auto 2013 (veicolo Tg. DH665EL) euro 302,37
-tassa auto 2014 (veicolo Tg. DH665EL) euro 240,00
-spese/oneri concessionario relative alla riscossione coattiva per insinuazione al passivo euro 154,94

e così per un totale di euro 697,31 **come da precisazione inviata dal detto concessionario precisando che il credito viene ridotto** *di euro 230,73, in quanto riferita a tassa auto 2014 già inclusa nel conteggio indicato dalla Regione Campania; sicchè detratta la detta somma il credito ammesso è pari ad euro* 466,58.

E così per un totale complessivo di euro 2.348,52.

Ai fini del **trattamento del** credito nel Piano/Accordo la detta somma è da considerati **in privilegio.**

IFIS NPL Servicing spa (già Banca Ifis Spa) – privilegio pignoratizio

Il Debitore [redacted] nel 2010 chiedeva ed otteneva dalla Findomestic spa un prestito fruttifero di circa 15.000,00 ottenendo dalla medesima finanziaria una carta di credito al consumo (con limite fino a 5.000 euro).

Nei confronti della detta finanziaria il detto Debitore, per le ragioni suesposte, non ottemperava al pagamento puntuale di tutte le rate mensili, sicché si determinava la risoluzione dei rapporti ed il passaggio in sofferenza del credito (si cfr. estratto CR Banca Italia) che pertanto veniva ceduto alla Banca Ifis spa.

Quest'ultima pertanto attivava il recupero giudiziale della somma a suo credito, mediante i seguenti giudizi:

- R.E. 17475/17 pignoramento presso terzi Tribunale Napoli, per un totale di euro 12.876,69.
- R.E. 9675/18 pignoramento presso terzi Tribunale Napoli, per un totale di euro 7.427,90.

Tali crediti sono stati ceduti alla IFIS NPL Servicing spa, e risultano riscossi quanto al primo in misura integrale, quanto al secondo in misura di euro 2.000 circa, residuando pertanto una cifra di euro **5.673,29.** in assenza di riscontro e precisazione del credito da parte del creditore medesimo.
Ai fini del trattamento del credito nel Piano/Accordo è da considerarsi in **privilegio**.

SPEFIN FINANZIARIA SPA – chirografo/cessione del V°

Tra Spefin Finanziaria spa e il Sig. [redacted] è in essere un rapporto di mutuo verso cessione del quinto dello stipendio, per un capitale montante iniziale di euro 21.816,00, costituito con il contratto n.17012467; il piano di ammortamento concordato si compone di n. 108 rate mensili di euro 202,00 ciascuna alla data odierna il prestito risulta regolarmente pagato alle scadenze pattuite ed il residuo ammonta ad euro ***11.729,66*** *(comprensivo della quota interessi)*, come da precisazione e piano ammortamento forniti dal creditore.

In ordine a tale categoria di credito va ricordato, come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, atteso che lo stesso sorge

soltanto nel momento in cui il lavoratore matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio (cfr. Trib. Napoli Nord 18.05.2018)
Inoltre, sempre in linea alla recente giurisprudenza di merito, la procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, per cui il medesimo effetto sospensivo e, con l'omologazione, risolutivo, si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio.
E' stato infatti osservato che: *La natura concorsuale della procedura, volta alla totale ristrutturazione della situazione debitoria dell'istante - così evitando che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza - induce a ritenere applicabili le disposizioni dettate in materia di fallimento al fine di garantire la par condicio creditorum, sì che "il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che risulti impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, poiché l'esecuzione forzata non è ancora per lui terminata"(cfr. Trib di Grosseto 11.11.2019). Ed invero, la norma di cui all'art. 12 ter L.3/12 stabilisce che "dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali"* (Trib. Benevento omologa 26/1/2021 RG n. 1752/2019).
Va, altresì, rilevato che già con l'emendamento inserito nel D.L. 137/2020 (convertito in L. 176/2020), è stato considerevolmente modificato il testo di legge 3/2012, secondo cui, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente, è stato previsto, ai sensi dell'art. 8 comma 1-bis, che i contratti di cessione di crediti futuri (stipendio, pensione, TFR) possono esser risolti con l'omologazione dell'accordo o del piano del consumatore e che le relative somme possono così entrare a far parte della massa attiva della procedura, sussistendo sempre la possibilità che, il debito, già oggetto di soddisfacimento attraverso la cessione, possa essere falcidiato nell'ambito del piano o dell'accordo.
Ai fini del **trattamento del credito** nel Piano/Accordo è da considerarsi **in chirografo.**

III. INDICAZIONE ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dai debitori istanti, non sono stati rilevati atti di disposizione del patrimonio dei debitori impugnati dai creditori, così come da dichiarazioni rese dai debitori medesimi, con autocertificazione a loro firma. A ciò si aggiunge che non risultano protesti a carico degli istanti.

IV. RESOCONTO SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Tale ulteriore aspetto è correlato a quanto già esposto al precedente paragrafo relativo alle ragioni delle incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte. Sul punto, infatti, è stato riferito che il sig. [redacted] dal 2009 al 2011 ha drasticamente visto ridursi le sue entrate mensili, non avendo ricevuto puntualmente gli stipendi e talvolta non li ha affatto percepiti, e solo da fine 2011 ha potuto godere di un nuovo reddito da lavoro dipendente; dunque, considerato che il proponente ha documentato di avere anche attualmente un reddito, sempre da contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la società DHI di Nardi Holding Industriale spa, è possibile verosimilmente presumere una solvibilità futura.

V. L'ATTIVO DEL DEBITORE

Francesco Paolo Russo
Avvocato

Patrocinante in Cassazione

RUSSO & PARTNERS

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Tributario
Diritto del Lavoro
Diritto Aziendale
Diritto Fallimentare
Amministrazioni Giudiziarie
Advisors Crisi Imprese
Advisors Crisi Consumatore

a) **Situazione Reddituale**

Tabella: Serie storica dati reddituali annuali personali

[redacted]	Reddito Anno 2018	Reddito Anno 2019	Reddito Anno 2020
DIPENDENTE [redacted]	21.559,55	21.738,12	22.025,33

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse dei Debitori.

Tabella: Dati Reddituali su base mensile anno 2021

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.500,00
A) Totale Reddito Mensile	**1.500,00**

Tabella: Spese medie mensili anno 2021

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.060,00

Tabella: Dettaglio Spese Medie Mensili

Spese alimentrari	400
Abbigliamento e calzature	50
Ricreazione e cultura	40
Utenze	250
Spese auto e trasporti	50
Telefoni cellulari	20
Servizi sanitari e farmaci	30
cauburanti e spese locomozione	100
Scuole , Università	0
Mobili , articoli per la casa	20
varie	100
trattenute e rate mese	
TOTALE	**1.060,00**

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 –Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

Tabella: Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	440,00
Rata mensile debiti attuali	1.002,00
Rapporto rata reddito disponibile attuale	127,72%
Rapporto rata reddito attuale	66,8%

Va specificato che i signori [redacted] sono fumatori e che nella voce generica "altro" è stata quantificata la spesa relativa.
Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 66,8%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 127,72%.
Si sottolinea , a conforto della buona fede e della solvibilità dei ricorrenti, come dimostrato anche dalle visure della centrale allarme Rischi della Banca d'Italia e dalle visure crif versate in atti, che, nonostante le gravi difficoltà finanziarie e familiari , seppur ricorrendo frequentemente a provvidenze di amici, parenti e caritas parrocchiale nel corso del tempo , i coniugi [redacted] hanno sempre cercato disperatamente soluzioni finanziarie, spesso umilianti, per ottemperare al pagamento delle rate dei singoli prestiti anche se non sempre secondo le scadenze prefissate dei debiti contratti finora.

VI. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE A ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Tenuto conto della documentazione prodotta e delle verifiche da parte dei nominati Gestori, ai fini delle ragioni per l'ammissione alla presente procedura, si è constatato che la situazione di sovraindebitamento in esame è frutto di una serie di concomitanti ed inaspettati eventi, così come sopra esposti e **che i Debitori hanno contratto tutte le obbligazioni con la convinzione di essere in una ragionevole situazione di poterle adempiere, in quanto proporzionate rispetto alla propria situazione reddituale al momento della loro assunzione.**
A tal riguardo, come già osservato in sede di relazione dei Gestori redatta con l'ausilio dei Debitori e dei sottoscritti procuratori, si rileva che a tutt'oggi i ricorrenti sono assolutamente adempienti nei confronti dei propri creditori, poiché hanno sempre provveduto al regolare pagamento di ogni rata dei prestiti contratti. Tuttavia va precisato che il regolare adempimento delle rate finora pagate è frutto unicamente di un forte senso morale del dovere e della forza della disperazione, dettata dalla condizione di solitudine in cui versa , che hanno spinto gli stessi a provvedere alla provvista finanziaria necessaria, seppure ricorrendo a seri sacrifici personali , a provvidenze di vario tipo presso propri familiari e , talune altre volte, utilizzando anche le stesse fonti di finanziamento per far fronte ai pagamenti correnti.
Ebbene, come si leggerà nella predetta relazione particolareggiata, da un raffronto tra lo stato di grave disagio e le ragioni che conducono a ritenere gli odierni ricorrenti incapaci a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo predominante è rappresentato dalla necessità di far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali della famiglia di essi ricorrenti al fine di tutelare il diritto alla salute ed un'esistenza dignitosa.

Invero, da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia dei Debitori tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

I gestori nominai, a tal proposito, hanno considerato lo stipendio medio mensile e lo hanno messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento in esame, determinando un risultato pari al 66,8% (si cfr. tabella suesposta) che essendo superiore al media del 35%, secondo i noti parametri dettati sull'argomento dalla Banca d'Italia, sanciscono l'attualità dello stato di sovraindebitamento in cui versato i ricorrenti.

Ciò posto, al fine di determinare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti oggetto della presente Proposta, è stata calcolata una differenza tra il reddito mensile (pari a € 1.500,00)e le spese essenziali (pari a € 1.060,00) ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui i Debitori possono disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo famigliare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, stimando prudenzialmente l**a soglia di tranquillità finanziaria per affrontare il piano decritto e proposto in seguito in euro 440,00 euro mensili circa.**

Risulta evidente, quindi, l'oggettiva impossibilità dei Debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Peraltro, come è stato evidenziato dai Gestori, lo stato di crisi finanziaria ed economica dei Debitori, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era alta probabilità a conoscenza degli Istituti Finanziatori, tenuto conto che l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori che consente sia la possibilità/dovere di comunicazione dei rapporti sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente.

In ogni caso, si condividerà, che è prassi del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Appare evidente, nel nostro caso, che gli istituti finanziatori che si sono succeduti nel tempo non hanno valutato correttamente il "merito creditizio" del sig[redacted] come sancito dal citato art. 124 bis che, al comma 1, recita "***Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente***(si cfr. anche Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo).

Ancora, il 5° comma dell'art. 124 t.u.b. prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "***chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria***".

Peraltro, l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "**Non vi è dubbio che la**

violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013.

La circostanza poi, come accorso agli odierni ricorrenti, che le nuove erogazioni (Agos Ducato/Findomestic poi ceduti a B.Ifis, e in ultimo Spefin) siano state dallo stesso finanziatore di turno utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti, acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente non poteva non essere conosciuto di chi erogava il credito.

Sull'argomento, i Gestori hanno evidenziato con estrema chiarezza che il **comportamento irresponsabile** tenuto da parte degli enti finanziatori: ***emerge "plasticamente" all'esito della considerazione della scriteriata erogazione degli anni 2007 e 2013 da parte delle società Findomestic spa e Spefin spa , le quali , nel disattendere completamente le più elementari regole di valutazione del merito creditizio della richiedente, hanno erogato n. 2 finanziamenti di non agevole restituzione con un inevitabile appesantimento della già precaria situazione finanziaria del ricorrente, PROVOCANDO rovinosamente in danno dello stesso un'esposizione di scadenze mensili per ulteriori euro 500,00 (circa) , che si sommavano alle rate mensili in corso di pagamento all'epoca dei fatti già ammontanti a circa 427,00 euro .***

Diversamente, considerato l'oramai consolidato criterio per la valutazione del merito creditizio rappresentato dal semplice calcolo da cui trarre l'importo - soglia ovverosia dal rapporto tra l'importo assegno sociale e l'elemento della composizione numerica del nucleo familiare, si evidenzia che anche in materia di sovraindebitamento il legislatore è stato attento ad introdurre con **l'art 4 ter lett. e) della legge 176/2020 , l'indicazione NECESSARIA ad opera dell'OCC** del fatto che , ai fini della concessione del finanziamento , il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita , in relazione al suo reddito disponibile, al fine di arrestare il fenomeno, ahinoi, consolidatosi nella prassi del cd. credito predatorio.

Per meglio comprendere quanto sin qui detto si rinvia alla relazione particolareggiata allegata al presente ricorso nella quale è riprodotta una tabella di calcolo, avuto riguardo al finanziatore Spefin che individua quale sarebbe dovuto essere stato il comportamento dello stesso in sede di erogazione del prestito.

Per completezza argomentativa, come puntualmente indicato anche dai Gestori, si osserva che nella fattispecie essendo una chiara ed evidente "colpa" dei soggetti finanziatori che hanno determinato o comunque contribuito la situazione di sovraindebitamento in verifica, essi alla luce della novella di cui sopra **non potranno presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.**

VII. INFORMAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI (docc. 16-23)

A questo punto devono farsi delle considerazioni sull'attivo dei Debitori, ai fini della valutazione della convenienza del Piano/Accordo.

A tal fine, deve essere osservato preliminarmente che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato **eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano** rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012.
In ogni caso, di seguito si presenta una breve analisi del patrimonio dei Debitori, al momento della stipula del presente piano/proposta, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche del bene di loro proprietà nonché delle attuali condizioni di mercato.

L'attivo del debitore (beni e redditi) risulta così composto:

Beni immobili
APPARTAMENTO al piano secondo con accesso dalla porta a sinistra arrivando sul ballatoio delle scale di [redacted], di mq netti interni 69 (superficie rilevata in sede di sopralluogo), della consistenza catastale di vani 3 e della superficie catastale di mq 91 e riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli sotto l'intestazione [redacted] in regime di comunione dei beni, alla Sezione STE, fg. 4, p.lla 92, sub. 9.
I Debitori hanno incaricato il CTP Giuseppe Argiuolo, Consulente immobiliare - REA: CE-314170 per una relazione tecnica estimativa dell'immobile di cui sopra, che si allega.
Secondo le valutazioni in perizia, il predetto cespite è regolarmente trasferibile stante le effettuate verifiche, ferma restando la necessità di ottemperare alla regolarizzazione urbanistiche e catastali nel rispetto della normativa in vigore, ed ovviamente considerando che sullo stesso sono iscritte trascrizioni pregiudizievoli, rappresentate dalla ipoteca relativo al mutuo.
Ciò detto, con riferimento al valore di mercato attribuibile al bene, si osserva che quella in perizia, cui si rinvia, trattasi di una valutazione da effettuarsi in via prospettica con l'utilizzazione dei noti indici che sono alla base dei principi di estimo.
In particolare la scelta dei criteri di valutazione dipende dal fine per cui la stima è formulata che, nel caso in esame, è una procedura di sovraindebitamento nella quale si persegue, come fine, non la determinazione del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali.
Il Debitore nella consapevolezza di essersi affidato a professionista qualificato e precisamente al dott. Argiuolo (*che nei propri elaborati applica il più probabile valore di mercato adottando il procedimento "sintetico-comparativo", che si effettua sulla base dei prezzi di mercato di beni simili per caratteristiche e destinazione*) rileva che in tal perizia è stata altresì effettuata un'interrogazione all'OMI Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate (primo semestre 2020 -ultimo dato disponibile ad oggi) nonché interpellando Agenzie Immobiliari di zona, dal cui confronto sono emersi i seguenti valori:

VALORI MEDI ZONA (€/MQ)			
APPARTAMENTI	MIN	MAX	MED
AGENZIA DELLE ENTRATE	1150	1750	1450
AGENZIE IMMOBILIARI	750	1050	900
MEDIA			1175

Tale dunque è il valore al mq del bene, sicché vi sarebbe una valutazione venale del bene, sulla scorta dei meri parametri statistici, di euro 76.000, sebbene il valore venale predetto dovrà essere adeguato applicando i defalchi dei costi per l'eliminazione dei vincoli urbanistici/catastali (pari a circa 2.500), per l'eliminazione delle iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli, oltre ad applicare le riduzioni che si verificherebbero nell'ipotesi di vendita tramite asta giudiziaria, giungendo quindi ad un valore venale adeguato, al terzo ribasso d'asta, di euro 31.007,81, così come riportato nella seguente **Tabella** di seguito riprodotta, mutuata dalla perizia estimativa in esame.

Tabella –valutazione immobile

VALORE VENALE IN CONSULENZA	**€ 76.000,00**
Oneri di regolarizzazione urbanistica e catastale	€. 2.500,00
Vincoli ed oneri non eliminabili dalla procedura esecutiva (sequestro conservativo) 10 % valore venale	€. 0,00
Spese condominiali insolute	€. 0,00
Valore presunto di stima prezzo base asta giudiziaria	**€. 73.500,00**
Prima riduzione per vendita forzata 25%	€. 18.375,00
Prezzo offerta minima	€ 55.125,00
Seconda riduzione per vendita forzata 25%	€. 13.781,25
Prezzo offerta minima	€. 41.343,75
Terza riduzione per vendita forzata 25%	€. 10.335,94
Prezzo offerta minima	€. 31.007,81
VALORE VENALE ADEGUATO	**€. 31.007,81**
Quarta riduzione per vendita forzata 25%	€ 7.751,95

Prezzo offerta minima	€ 23.255,86
Quinta riduzione per vendita forzata 25%	€ 5.813,96
Prezzo finale offerta minima	**€ 17.441,89**

Alla luce della valutazione comparativa effettuata (ancorchè non più richiesta dalla novella legislativa) il Piano/Accordo del Debitore–come si dirà-risulta, in ogni caso, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che, viste le condivisibili valutazioni del tecnico estimatore (cfr. perizia), risulta meno vantaggiosa per il ceto creditorio, alla luce del disposto dell'art. 14 undecies ed ai conseguenti limiti di acquisizione dei beni successivi.

Nella tabella suddetta è stato esposto in modo sintetico l'effettiva ipotesi di realizzo dalla vendita del bene tenendo conto di un valore di stima del patrimonio al netto di quanto astrattamente realizzabile in caso vendita "giudiziale" dell'immobile di proprietà dell'istante.

In tale tabella dunque viene ipotizzato che in caso di esecuzione immobiliare il ricavato dalla vendita più probabile di tutto il compendio immobiliare nella migliore delle ipotesi (terza asta) sarebbe di €31.007,81, a cui vanno detratte le spese di esecuzione, che si indicano in misura forfettaria, comprensiva di oneri di legge, di euro 6.000,00 (perizia estimativa, delegato/custode, legale creditore), con un netto ricavato di euro 25.007,87, circa, ma potrebbe essere anche inferiore fino ad euro 17.441,89 (quinta asta), che detratte le spese di esecuzione, scenderebbe ad euro 11.441,89.

Peraltro, vista la documentazione in atti e tenuto conto dello stato in cui versa l'immobile (tra l'altro vi sono vizi di irregolarità e trascrizioni pregiudizievoli che impattano e negativamente sulla vendibilità

dell'immobile) è - a parere dello scrivente difensore – inverosimile che la vendita possa avvenire prima della terza asta, e contemporaneamente è probabile che la realizzazione della vendita giudiziale avvenga dopo la terza asta.

Pertanto, si evidenzia che nella fattispecie senz'altro v'è la maggiore convenienza per i creditori della presente procedura rispetto alla prospettiva "incerta" di liquidazione del patrimonio dell'istante debitore tenuto conto della probabile "esiguità" della somma che deriverebbe dalla vendita esecutiva del suddetto immobile.

Beni mobili registrati

Si precisa che il sig. [redacted] è intestatario di un solo veicolo (Tg. DH665EL) che come si evince dall'ispezione Pra allegata risultata ormai datato e fuori mercato, oltre a versare in pessime condizione, aggiungendo che sul medesimo grava addirittura un "fermo amministrativo" attivato dal concessionario, costringendo esso ricorrente, per i piccoli spostamenti locali, a chiedere in prestito una vettura messa a disposizione da un suo familiare. La sig.ra [redacted] invece non è titolare di alcun veicolo.

Beni mobili

L'istante possiede arredi della casa coniugale per un valore approssimativo di irrilevante entità. Di fatto trattasi di beni con scarsissima prospettiva di liquidazione.

Conti correnti

Il Debitore [redacted] risulta titolare di un conto corrente (carta postepay evolution n. 5333.1710.9310.7478) presso Poste Italiane spa, con saldo ad oggi pari ad euro "0" e di un libretto di risparmio postale (n. 1-1124838887) di un conto corrente presso BNL spa, con saldo ad oggi pari ad euro 305,39; somme, queste, in ogni caso variabili e suscettibili di ridursi ulteriormente viste le esigenze relative al sostentamento del proprio nucleo familiare. Nessun conto è intestato alla sig.ra [redacted]

Redditi da lavoro dipendente

Il Debitore [redacted] come indicato innanzi, attualmente dispone di un'entrata mensile da stipendio:
- Retribuzione al netto di imposte e contributi di euro 1.500,00.
Si precisa che attualmente gravano sullo stipendio del Debitore le seguenti trattenute:
Cessione V° **Spefin Fin.spa.** euro 202,00- Fine Add.: 11/2026
Pign.to **Banca Ifis Spa** euro 500,00- Fine Add.: 11/2022
Sicché l'attuale netto in busta paga si aggira intorno ad euro 800 circa in media. Per quanto già detto, ai fini della presente proposta occorrerà interrompere sia il decorso dei pignoramenti sia le trattenute in busta paga relative alla cessione del V°, affinchè esso Debitore possa disporre dell'integrale retribuzione, appunto pari ad euro 1.500,00.

Crediti futuri

Trattamento fine rapporto ad oggi euro 17.000.

Tabella - valore stimato del patrimonio

Valore stimato del patrimonio immobiliare	31.007,81
Valore stimato del patrimonio mobiliare	0,00
Stipendio netto mensile HIDENARDI HOLDING spa	1.500,00

VIII. IL PIANO –doc. 24-

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte, come detto, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa, tenuto conto degli indici Istat per le famiglie di 3 persone, come quelle dei ricorrenti, relative al Mezzogiorno, il cui valore di soglia di povertà per l'anno 2020 è pari ad € 1.375,68 mensili,.

Da tale punto di vista, e dovendo valutare la risorsa disponibile mensile, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia dei Debitori tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento (1.060,00) ed il suo reddito mensile (1.500,00), dal cui raffronto si è giunti alla conclusione di poter garantire un impegno mensile di euro 450,00 circa.

Per cui, a fronte di un debito residuo di euro **48.726,91** gli odierni ricorrenti intendono sottoporre all'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito un piano di consolidamento con una **proposta per euro 37.000,00 che, in aggiunta alle spese prededucibili di procedura per compensi del gestore della crisi e del legale dei ricorrenti pari a euro 5.970,14, consolidano un debito a carico dei coniugi [redacted] per complessivi euro 42.970,14.**

Come stimato dai Gestori, il pagamento del consolidamento proposto potrà avvenire in **numero mesi 82 a decorrere dal 30/04/2022 con un impegno medio mensile di euro 450,00 circa – tranne l'ultima rata che sarà pari a euro 670,14**, a fronte delle attuali scadenze mensili per euro 1.000,00, circa, che renderebbe sicuramente più decorosa e dignitosa la condizione di vita dei ricorrenti tenuto conto degli indici Istat sopraindicati.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i Debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, gli stessi propongono, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui al dettaglio della Tabella di rifermento, una proposta di Piano (o Accordo) articolata, come detto, nella forma che non prevede alcuna falcidia del credito

ipotecario ex art. 7 L.3/12 (ma solo la moratoria) e la soddisfazione dei crediti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati mediante la produzione di redditi futuri derivanti dalla continuazione dell'attività lavorativa del sig. [redacted] nell'importo designabile alla procedura, al netto di quanto occorrente al proprio sostentamento ed a quello della sua famiglia, precisando che gli odierni proponenti hanno ottenuto disponibilità, ove necessario, da parte del figlio Vincenzo (titolare di lavoro dipendente) quale terzo assuntore eventuale al fine di dare maggiore garanzia a sostenere la regolarità del piano.

Si precisa che il pagamento **dei crediti privilegiati relativi: a) al creditore Che Banca! Spa per mutuo ipotecario; b) Regione Campania per Tasse auto; c) Comune di Napoli per Tari; d); e) Banca Ifis NPL spa per pignoramenti sullo stipendio avverrà in misura pari al 100 % del debito originario, mentre e il pagamento dell'unico creditore chirografario nella misura del 3,95 % del debito originario.**

Di seguito le tabelle di sintesi e di dettaglio della proposta (riprodotte dalla relazione dei Gestori)

Tabella : Sintesi Proposta

Totale Debito Prima del Piano	48.726,91	
Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore	11.726,91	24.07%
TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE	37.000,00	CIRCA

Tabella : Sintesi Piano del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	1.500,00
B- Spese mensili	1.060,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.000,00	450,00 circa
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	67,83%	30%
Reddito mensile per spese (A-C)	603,91	1.060,00

Tabella : Sintesi della proposta del consolidamento del debito

Debito	Grado	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
CHE BANCA! SPA	privilegiato	24.329,51	**100,000%**	**24.329,51**	0,000%
IFIS NPL SPA	privilegiato	5.673,29	**100,000%**	**5.673,29**	0,000%
SPEFIN SPA	chirografario	11.729,66	**3,95%**	**463,32**	96.05%
COMUNE DI NAPOLI	privilegiato	4.646,00	**100,000%**	**4.646,00**	0,000%
REGIONE CAMPANIA	privilegiato	2.348,52	**100,000%**	**2.348,52**	0,000%

Tabella : Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito - Grado	Creditore	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
MUTUO Che Banca spa! **(privilegiato)**	**Che BANCA! SPA**	24.329,51	82	31/05/2023	296,70
PIGNORAMENTO V^ **(privilegiato)**	**IFIS NPL SPA**	5.673,29	82	31/05/2023	69,18
PRESTITO PERSONALE **(Chirografario)**	**SPEFIN BANCA SPA**	434,64	82	31/05/2023	5,30
Tributi **(privilegiato)**	**COMUNE DI NAPOLI**	4.646,00	82	31/05/2023	56,65
TASSE POSSESSO **(Privilegiato)**	**REGIONE CAMPANIA**	2.348,52	82	31/05/2023	28,64

TOTALE RATA MENSILE POST OMOLOGA 456,82 circa

A precisazione della tabella di sintesi sopra riportata si specifica che le prime 13 rate mensili e parzialmente la 14^ a composizione della crisi, i debitori provvederanno a pagare le spese e i compensi di procedura in prededuzione a decorrere dal 30/04/2022 e fino al 31/05/2023 per poi iniziare il piano prospettato di residue n. 82 rate a decorrere dalla stessa 14^ scadenza del 31/05/2023. A tale fine di precisa che la 14^ rata sarà in parte destinata al saldo definitivo delle spese in prededuzione e in parte per il piano di ammortamento dei debiti consolidati.

Si osserva che si fa presente che i pagamenti nei confronti del creditore ipotecario (Che Banca spa!), come si noterà, avverranno -previo beneficio della moratoria per consentire il pagamento delle spese di procedura- dal secondo mese successivo all'omologa, in ossequio ad un principio sancito la Suprema Corte di Cassazione che con la recentissima **sentenza n. 17894/2019** ha stabilito che: << *è errato ritenere errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come anche nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine di un anno previsto da quella disposizione, in quanto si deve ritenere che possano per analogia, se compatibili, essere trasfusi in detto ambito, alla luce della conforme disciplina di cui agli artt. 7, primo comma e 11, secondo comma, di tale legge, i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato, in particolare quello che, con riferimento all'omologo disposto dell'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F., prevede la* ***possibilità di una dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto, così da garantire agli stessi la possibilità di valutare la convenienza a fronte di possibili alternative di soddisfacimento>>.***

Tale orientamento è stato ribadito anche dalla più recente sentenza della **S.C. n. 17391/20** con la quale si dice che:<< ***è possibile prevedere nell'accordo con i creditori o nel piano del consumatore una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati anche oltre l'anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4 L. 3/12.>>.***

Si dà atto che ai sensi dell'art. 4-ter, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è **facoltà del debitore,** dandone prova, **modificare i termini della proposta, nei limiti di sei mesi rispetto alle scadenze originarie**.

In ogni caso, le suddette tempistiche potranno subire spostamenti in conseguenza dell'effettiva data di omologa.

Parimenti, il piano rateale potrà subire modificazioni, cui ci riserva di elaborare, laddove nel corso del presente procedimento risulteranno acquisite dal creditore pignoratizio Ifin Npl ulteriori somme (come ipotizzabile), mediante le trattenute in busta paga per i mesi a venire.

IX. COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 3 - 2012 SUL SOVRA INDEBITAMENTO-MERITO CREDITIZIO E MERITEVOLEZZA

a. Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;

b. Il debitore si trova in stato di sovra-indebitamento cosi come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;

c. La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;

d. La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione

dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

e. Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);

f. Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 co. 3 bis lett. b);

g. È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 co.3 bis lettera c);

h. È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 co. 3 bis lettera d);

i. È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 co. 3 bis lettera e);

j. debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);

k. Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;

l. Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Come attestato dai Gestori della Crisi nel caso in esame l'incolpevolezza sullo stato di sovraindebitamento dei Ricorrenti è del tutto evidente così come è pacifica la diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni sopra esaminate.
Quanto al primo aspetto fermo restando quanto già osservato in ordine al merito creditizio, nel caso di specie, i soggetti finanziatori elencati tra i creditori, deve ribadirsi che gli stessi debbano essere sanzionati da una "decadenza" da ogni diritto di contestazione al presente Piano.
Quanto al secondo aspetto (diligenza), deve osservarsi che quanto alla valutazione del se il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, tenuto conto delle novella normative in argomento, secondo cui si è così passati dall'assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore, nel caso che ci occupa gli istanti, nel rispetto degli artt. 7, 8, e 9 L. 3/2012, così come novellati, hanno senz'altro dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini della omologazione del piano.
Infatti, pur dovendo tener conto della condotta posta in essere dai soggetti finanziatori, è stato ampiamente allegato e dedotta la circostanza per cui l'istante, a causa delle problematiche lavorative di cui si è fatto cenno, è dovuto ricorrere a finanziamenti di terzi per cercare di ottemperare alle spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia, cui solo lui poteva economicamente attendere, in quanto la moglie era impossibilitata a procurarsi un lavoro, dovendo provvedere alle cure materiali e all'assistenza dei figli ancora minorenni.
Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni fin qui riportate, va escluso che i ricorrenti, all'atto della stipulazione dei contratti di finanziamento, abbiano determinato la loro situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, stante l'evidente stato di necessità, nell'assoluta assenza di atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

Francesco Paolo Russo
Avvocato

Patrocinante in Cassazione

RUSSO & PARTNERS

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Tributario
Diritto del Lavoro
Diritto Aziendale
Diritto Fallimentare
Amministrazioni Giudiziarie
Advisors Crisi Imprese
Advisors Crisi Consumatore

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce delle suesposte considerazioni, si renderà conto l'Attento Lettore che il Piano del Consumatore proposto rappresenta la migliore opportunità di ristrutturazione del debito complessivo, pur volendo considerare la vendita coatta dell'unico immobile di proprietà degli istanti, ancorchè non ritenuta necessaria tale valutazione ai fini dell'omologa.

A tal riguardo, come si legge dalla relazione dei Gestori nominati dall'OCC, il Piano proposto è stato ritenuto attendibile e ragionevolmente attuabile, fondando la propria convinzione sul giudizio effettuato sui seguenti profili:

1. **Durata dell'esecuzione del Piano di percentuale di soddisfazione del ceto creditorio;**
2. **Conservazione da parte degli istanti della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile.**

Circa la durata del Piano sostengono essi Gestori che, in assenza di una norma che fissa limiti precisi alla durata di esecuzione del piano del consumatore, la legittimità di quest'ultimo può essere valutata sotto il profilo del miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

Sul punto, è stato osservato che l'art. 2740 c.c.. prevede infatti che il debitore risponda "*dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge*".

Più chiaramente, la citata norma fissa un collegamento funzionale tra responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, pertanto, ai fini della valutazione della proposta, è necessario verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e future, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Sul piano temporale, i Gestori hanno condiviso la durata suindicata, evidenziando che essa è lievemente superiore alla durata massima delle procedure esecutive ritenendola congrua rispetto a quella che i creditori impiegherebbero per il soddisfo di una percentuale del loro credito, in quanto, soprattutto per i chirografari essi non riuscirebbero mai a recuperare l'intero importo, anzi con molta probabilità non riuscirebbero a recuperare nulla.

A tal proposito, gli scriventi condividono quanto detto dai Gestori circa l'insussistenza di un preciso parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano Del Consumatore, vista l'insussistenza di previsione normativa che determini un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, dovendosi quindi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.

Attraverso tali considerazioni, dunque, i Gestori hanno ritenuto che la dilazione di pagamento proposta risulta ampiamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie un mutuo per l'acquisto della prima casa), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lungo durata.

Quanto ai crediti prededucibili e privilegiati, si è già innanzi richiamata la Cassazione, (s. 17834/2019 e successive ad es. 27544/19 e 17391/20 cit.) che si è pronunciata in senso favorevole al pagamento anche oltre l'anno dall'omologa.

Circa la valutazione della opportunità, attraverso l'omologa, di garantire agli istanti (oltre all'esdebitazione) anche la conservazione della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile anche i Gestori hanno ritenuto che il piano è pienamente legittimo tenuto conto che se verrà omologato, come si auspica, permetterebbe ad essi istanti di non ricorrere ad altre forme di indebitamento, tipo la locazione per la nuova abitazione, avendo maggior possibilità di soddisfare il ceto creditorio.

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 –Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it

Francesco Paolo Russo
Avvocato

Patrocinante in Cassazione

RUSSO & PARTNERS

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Tributario
Diritto del Lavoro
Diritto Aziendale
Diritto Fallimentare
Amministrazioni Giudiziarie
Advisors Crisi Imprese
Advisors Crisi Consumatore

P.T.M.

I ricorrenti, coniugi [redacted], si appellano ai superiori principi della disciplina a tutela del consumatore ai fini dell'esdebitazione di cui alla L. 3/12, e succ. mod e int. e

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale di Napoli affinchè, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8,e 9 della citata legge, e di insussistenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto ai sensi dell'art. 12 bis udienza di comparizione, onerando l'OCC ovvero gli odierni ricorrenti alla notifica nei confronti dei creditori interessati, ai fini di quanto ad essi consentito per legge, risolta ogni contestazione eventuale, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. dichiarare che, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
2. omologare la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata e dettagliatamente illustrata nell'allegata relazione particolareggiata a cura dell'OCC dell'Consiglio dell'Ordine Avvocati di Napoli, in persona del Gestori nominati.
3. disporre che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, con concessione della moratoria, al fine di consentire il pagamento del compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
4. disporre che i Gestori vigilino sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione.

Con ampia riserva di ulteriormente integrare o documentare quanto si renderà necessario ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il presente procedimento sconta un C.U. di € 98,00.

Si producono nel fascicolo di parte i documenti come da foliario.

Con osservanza

Napoli, lì 1 febbraio 2022

[redacted] [redacted]

per autentica

RUSSO FRANCESCO PAOLO
2022.03.24 13:06:00
CN=RUSSO FRANCESCO PAOLO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
2.5.4.97=VATIT-80126531
RSA/2048 bits

Avv. Francesco Paolo Russo

coadiuvato dal **Dott. Comm.sta Salvatore Russo**

C.F. RSSFNC80H06F839I ~ P.IVA 05138141212

sede 1: Via Privata Imperatore n° 13-Napoli
sede 2: Piazza Nazionale n° 96 –Napoli
tel. : 0810384611 mobile: (+39)3292448689
pec: francescopaolorusso@avvocatinapoli.legalmail.it